

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Valmala
Provincia di Cuneo**

Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta: quanto non incluso in servizi svolti in forma associata;

Servizi gestiti in forma associata:

il Comune ha affidato da alcuni anni tutte le funzioni all'Unione montana Valle Varaita ma, fatta eccezione per la centrale di committenza, per lo sportello unico e per la commissione per il paesaggio, le funzioni non sono state attivate.

In fase di attuazione l'iter di fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.

Servizi affidati a organismi partecipati:

CONSORZI:

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.E.A.	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	0,05 %
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	SOCIO-ASSISTENZIALE	0,01 %
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO	RICERCA – BIBLIOTECA - ARCHIVIO	0,175%

SOCIETA' DI CAP.LI:

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
ACDA SPA	RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO	0,002%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici:

concessione a terzi impianti sportivi (area camper, gestione piste sci nordico)

Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel Programma di mandato, la lista vincente alle elezioni ultime presentava l'intenzione di voler rinnovare l'immagine di Valmala riqualificandone l'arredo urbano in Località Santuario e nella stessa località realizzare un parco giochi attrezzato, dove i bambini residenti e visitatori possano trovare occasioni di svago e socializzare in piena sicurezza.

E' intenzione dell'Amministrazione compiere un intervento urbanistico volto al completamento della Piazza in Borgata Chiesa, la cui piacevolezza e funzionalità costituiscano il biglietto da visita per il paese. Piazza, che ha costituito il centro aggregatore delle comunità e utilizzata come palcoscenico delle manifestazioni.

Sempre particolare cura vuol essere rivolta alla manutenzione delle strade, provvedendo all'asfaltatura dei tratti che conducono alle Borgate, affinché non vengano penalizzate le loro posizioni defilate.

Le opere qui sopra elencate, sono state totalmente realizzate.

Viene riportato il dettaglio degli investimenti programmati nel bilancio 2019/2020:

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Spesa
Manutenzione vie e piazze	ONERI DI URBANIZZAZIONE	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Manutenzione straordinaria vie e piazze	CONTRIBUTI BIM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00

Considerata la difficoltà nel reperire risorse destinate agli investimenti e vista la tempistica con la quale vengono comunicate le spettanze da parte dello Stato che, peraltro, hanno subito negli anni una notevole diminuzione;

Dato atto che Enti come Regione e Provincia, che nel passato erano i principali finanziatori degli investimenti per gli Enti pubblici, hanno di molto ridotto i contributi a favore dei Comuni;

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente, che conta una popolazione di circa 50 abitanti, e la conseguente difficoltà di reperire risorse proprie, risulta, pressochè impossibile effettuare degli investimenti e soprattutto poterne programmare la realizzazione.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa per la Regione Piemonte nell'ambito dell'iter di fusione per incorporazione, per l'individuazione della percentuale di provvista finanziaria dell'incentivo per fusioni, che sarà destinata al territorio e comunità di Valmala, e per quanto riguarda le attività e infrastrutture ipotizzate.

Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a evitare ulteriori pressioni tributarie sui medesimi soggetto che già pagano; di rilievo, gli accertamenti e verifiche attualmente in corso per quanto riguarda i rifiuti, l'IMU, in modo da allargare la base imponibile.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere mantenuti tali in attesa dell'esito dell'iter della fusione per incorporazione.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti ovvero l'utilizzo di risorse già disponibili teoricamente, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha chiesto la concessione di spazi finanziari, attribuiti recentemente. Per la provvista di mezzi finanziari, è stato chiesto un contributo straordinario al Bacino imbrifero montano per la realizzazione di pista di atterraggio elisoccorso.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede la contrazione di mutui.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate; chiaramente in caso di esito positivo del procedimento di fusione per incorporazione, l'utilizzo delle risorse sarà correlato alle disponibilità.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, non si prevedono spese di ammontare singolarmente superiore ad euro 40.000, salvo quanto sarà possibile a seguito dell'esito positivo dell'iter di fusione per incorporazione, a cura peraltro del Comune incorporante di Busca.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI E STRUTTURE COMUNALI 2018-2020

Premesso che:

- la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2, commi da 594 a 599, aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- il comma 595, in particolare, stabiliva l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui si dovesse assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità anche ai fini di una corretta e puntuale esecuzione dell'attività amministrativa e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne

richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

- ritenuto di dover procedere, in questa sede, all'approvazione di piano di razionalizzazione delle spese di gestione per il triennio 2018/2020, sempre rapportato alle ridotte dimensioni di questo Ente ed all'esiguità delle sue strutture;

Dato atto inoltre che:

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" all'art. 2 comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente (50 abitanti), la sua posizione geografica (media/alta montagna) e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

DOTAZIONE STRUMENTALI

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti, in particolar modo gli attuali strumenti informatici (n. 2 pc – n. 2 stampanti di cui una con funzioni anche di fotoprodotto).

L'utilizzo di tali strumenti, è ovviamente finalizzato alle effettive necessità d'ufficio.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene come già in essere, la dotazione di appositi software "antispam" e antivirus", onde evitare problematiche a livello di hardware e software.

Ci si è dotati di backup per la sicurezza informatica.

Questo ente non ha in dotazione apparecchi di telefonia mobile, pur essendo gli stessi necessari al fine di assicurare, in considerazione della esiguità numerica del personale dipendente, della particolare posizione geografica del Comune e della morfologia del

territorio, una pronta reperibilità e un corretto e funzionale svolgimento della attività istituzionale.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'ente non dispone di autovetture né di altri mezzi di trasporto.

Tale situazione è estremamente penalizzante perché per ogni missione è necessario che la dipendente, il segretario o gli amministratori utilizzino le proprie auto.

L'utilizzo dei mezzi pubblici è di fatto non possibile, considerato che Valmala è ubicata in vallata laterale alla Valle Varaita.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO e ALTRI FABBRICATI

L'Amministrazione deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare comunale disponibile ed ottenere, la miglior resa anche in termini economici o sociali.

L'ente dispone di alcuni alloggi adibiti ad housing sociale, attualmente in parte occupati e in parte da occupare (bando in fase di pubblicazione).

L'ente dispone del fabbricato "centro servizi" al Capoluogo (località Santuario), in parte adibito a sede del Comune, e per le parti restanti in fase di indagine di mercato/istituzionale con soggetti esterni per destinazioni d'uso idonee alla sua valorizzazione e alla valorizzazione e promozione del territorio e a beneficio della popolazione.

L'ente dispone altresì di impianti sportivi: piste di sci da fondo con fabbricato di servizio, area camper con fabbricato di servizio. Oggetto di concessione a terzi con canone corrisposto al Comune.

Organizzazione dell'Ente e del suo personale

PTFP – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

(d. lgs. N. 75/2017 – Linee guida Dipartimento Funzione pubblica in fase di conseguimento dell'efficacia, per quanto non vincolanti per gli enti locali)

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Dato atto che il decreto 75/2017 ha particolarmente innovato in materia di programmazione del personale, sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del piano triennale dei fabbisogni, da intendersi come somma dei "posti coperti" con il "personale assumibile", costituendo così la dotazione necessaria all'ente per lo svolgimento delle funzioni; tali piani del fabbisogno di personale devono essere redatti sulla base di linee di indirizzo definite con decreti di natura non regolamentare (articolo 6-ter, introdotto dal d. lgs. 75/2017);

Dato atto, in merito alle Linee guida della Funzione pubblica sulla programmazione di personale, che l'ANCI ha recentemente chiarito che le stesse non hanno natura regolamentare, ma costituiscono un orientamento, in quanto è sempre salvaguardata l'autonomia organizzativa garantita dal Tuel. Pertanto, per le autonomie territoriali, nonostante la revisione dell'impostazione della dotazione organica, conservano efficacia le disposizioni di legge che contengono limitazioni alle spese di personale o ai budget assunzionali; l'Anci conferma quindi che le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa. Per quanto concerne la decorrenza dell'applicabilità (facoltativa), l'Anci richiama il principio del tempus regit actum, secondo il quale, gli atti approvati prima dell'entrata in vigore dell'atto di indirizzo ministeriale conservano la loro efficacia. In pratica, gli effetti delle Linee Guida si vedranno con la programmazione 2019-2021;

Dato atto che già con riferimento al pregresso esercizio finanziario si è provveduto a declinare la programmazione di personale secondo le citate linee di indirizzo;

Considerato che stanti i vincoli di finanza pubblica e di bilancio dell'ente nonostante le carenze non risulta possibile integrare la dotazione di personale;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;
- D. Procedure di stabilizzazione;
- E. Progressioni verticali;

A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore di riferimento da rispettare è quello della spesa di personale del 2008, come da tabella agli atti;

Dato atto che questo ente, con una cinquantina di abitanti, dispone di una sola unità di personale dipendente; il servizio tecnico è svolto per qualche ora alla settimana da tecnico di altra P.A. in regime di articolo 1 comma 557 legge 311/2004.

Per contro gli adempimenti sono tali, che risulta impossibile ormai provvedere a tutto.

Dato atto che tale situazione costituisce di fatto "forza maggiore", impeditiva ormai di assicurare la garanzia del disbrigo di pratiche amministrative e adempimenti tecnici nella loro integralità; il Comune

opera in costante criticità ed emergenza, con costante rischio di non poter assolvere alle funzioni, anche per servizi a tutela costituzionale;

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

Questo ente, < 1000 abitanti, può ancora avvalersi della sostituzione integrale al 100% a decorrere dall'anno successivo alle eventuali cessazioni.

Al momento non risultano però previste cessazioni.

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

Richiamata la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;

Richiamata la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";*

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Dato atto, inoltre, di quanto segue:

- unico rapporto di lavoro a tempo determinato esistente: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Valmala ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio tecnico (che non dispone di altro personale);
- senza la presenza di un tecnico, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica); vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali"); l'ufficio tecnico non ha altri addetti; peraltro il rapporto esistente presso l'ente non costituisce rapporto a tempo determinato di tipo aggiuntivo, bensì sta rimpiazzando, quello che potrebbe essere un rapporto convenzionato, a tempo indeterminato, per il servizio tecnico, con altro ente; con l'attuale assetto organizzativo (non modificabile se non con l'attuazione da parte dell'Unione montana dei servizi associati, come già noto alla stessa), non sono possibili altri accorgimenti;
- le gravi e documentate esigenze di provvista, rendono comunque sempre applicabile la rideterminazione del limite di spesa per personale a tempo determinato, secondo le più recenti interpretazioni (vedasi parere Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 3/2018/PAR sulla base delle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti espresse con delibera n. 1/2017), il tutto come da prospetto agli atti;

- è stata attivata la costituzione di un ufficio unico a fini istruttori con il Comune di Melle, rimodulando l'assetto retributivo di parte del personale addetto di Melle, rivedendo altresì la convenzione di segreteria (ora comprendente entrambi i Comuni);
- il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008), non è detto risulti sempre alla portata per questo ente (anche se in questo momento lo è), in relazione al fatto che il Comune non può funzionare in mancanza di un minimo di servizio tecnico; eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere valutati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Valmala), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente; tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima operatività dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; il volume di spesa previsto per l'anno 2019 inoltre tiene conto della necessità di assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti in base ad accordi e provvedimenti pregressi; il segretario ha evidenziato in proprie relazioni che gli uffici, oberati come sono dagli adempimenti, sempre più schiacciati e indifferenziati rispetto a quelli previsti per i comuni più grandi, non hanno, per tali motivi di forza maggiore, la materiale possibilità di seguire ogni adempimento, per cui sussiste oggettiva carenza di personale;

Si dà atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, legge 311/2004 non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di quel tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Si evidenzia del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Si dà atto che analogo ragionamento può farsi in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 34 del d. lgs. N. 165/2001, considerata la specialità della disposizione del comma 557 citato;

Si dà atto, infine, che quanto precede dovrebbe essere non più d'attualità, poiché è in corso l'iter di fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, che dovrebbe avere decorrenza al 1.1.2019.

D) PROGRESSIONI VERTICALI

Non essendo previste cessazioni, la fattispecie non dovrebbe ricorrere (art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017).

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, è stata adottata la deliberazione di aggiornamento della Giunta n. 33 in data 31.07.2017;

Dato atto che in si espone in allegato il fabbisogno di personale costituito, a fine figurativo, dalla dotazione organica da ultimo aggiornata, e dalle figure oggetto di programmazione secondo la declinazione del d. lgs. N. 75/2017; il fabbisogno come risultante dalle tabelle, va integrato con quanto sopra previsto;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**IN QUANTO SOPRA E PIU' SOTTO RIPORTATO
CONSTA**

IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) che dispone:

1. si richiama integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. si dispone il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021, come in premessa indicato, specificando che:
 - a) tutte le assunzioni previste costituiscono fabbisogni prioritari/emergenti e professionalità infungibili, stante la assoluta e grave carenza di personale come in premessa specificata;
 - b) le assunzioni previste non sono fondate su logiche di sostituzione bensì su maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino, anche attraverso nuove tecnologie. In via esemplificativa si prevede che le assunzioni presso servizio tecnico siano orientate su soggetti in possesso di adeguato bagaglio formativo di utilizzo delle tecnologie applicate all'ufficio tecnico;
 - c) il personale comunale che si ipotizzerebbe di assumere, ove ne ricorressero i presupposti di vincoli di finanza pubblica e di bilancio, svolgerebbe funzioni e attività istituzionali e di core business, mentre attività di supporto e di back office potranno essere ulteriormente esternalizzate e affidate mediante servizi; in particolare potranno essere esternalizzate attività di supporto tecnico (servizi) alla redazione di documenti contabili (stati patrimoniali, conto consolidato, ecc.), conto annuale, progettazioni e direzione lavori, servizi di allertamento e reperibilità tecnica, manutenzioni;
 - e) rapporto con la vecchia dotazione organica: le linee guida del DPF prevedono che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;* *“nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai propri fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento";

3. Di dare atto che in allegato si riporta il piano dei fabbisogni, comprensivo a meri fini ricognitori della dotazione organica dell'ente da ultimo aggiornata, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere ove ne ricorrano in futuro le condizioni; si evince anche la neutralità finanziaria della programmazione

4. di ribadire, come in premessa, l'ampia flessibilità di mansioni, ai sensi del d. lgs. N 165/2001, e che l'assegnazione delle risorse umane alle varie posizioni è meramente orientativa e non vincolante;

5. di assumere ampia riserva di ulteriori eventuali determinazioni modificative del presente programma che si rendessero necessarie in ragione di successive disposizioni normative o esigenze organizzative;

6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 ovvero richiede, prima dell'attivazione, il reperimento delle risorse finanziarie; ciascuna attivazione assuntiva presuppone specifico atto che dia conto della sussistenza delle condizioni di finanza pubblica per l'assunzione stessa;

7. di disporre che l'attuazione delle presenti determinazioni programmatiche dovrà, comunque, essere improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa ai sensi di legge e in ragione di ciò, preliminarmente agli atti esecutivi dovranno essere disposti da parte dei responsabili e dagli organi di controllo interno le necessarie verifiche in tal senso, comprese le verifiche dei presupposti indicati in premessa, e non escludendo, ove occorrono, ulteriori determinazioni da parte di questo organo;

Q.F.	NECESSARI	IN SERVIZIO NUMERO
A		
B		
C	1	1
D	1 (oppure C) in convenzione 4-6 h/sett	0

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 1

fuori ruolo n. _1 (articolo 1, comma 557, istr. Dirett. tecnico per alcune ore alla settimana)___

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	NECESSARI	N° IN SERVIZIO
D oppure C in convenzione 4-6 h/sett	Istrutt. direttivo tecnico	1	0 (presente 1 unità per alcune ore, ex art. 1 comma 557)

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	NECESSARI	N° IN SERVIZIO
C	C3	1	1

I Comuni di Valmala e Melle hanno attivato una iniziativa sperimentale, volta a utilizzare nell'ambito di un "ufficio unico amministrativo" il proprio personale impiegatizio amministrativo e contabile. L'iniziativa è sorta da una situazione di necessità, determinata, per il Comune di Valmala, dall'assenza prevista per un lungo periodo dell'unica unità di personale. La particolare sinergia tra le lavoratrici, il comune interesse delle stesse far funzionare la macchina amministrativa, la consapevolezza che affrontare le sfide organizzative non deve costituire un temuto obbligo, quanto l'aprirsi magari di nuove opportunità, ha determinato una situazione particolarmente positiva.

Considerata l'efficacia di tale misura, essa è proseguita ed è attualmente in corso.

L'iniziativa sarebbe dovuta servire per collegare temporalmente la fase precedente alla fase di attivazione delle funzioni dell'Unione montana, ma così al momento non è stato; si auspica che l'esempio di questa "buona pratica" possa essere colta dall'Unione in modo da assicurarne la replicabilità per ulteriori realtà della Valle Varaita.

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato, peraltro non possibili rispetto alle criticità finanziarie, mentre per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato e i rapporti di collaborazione, si intende assicurare la funzionalità del servizio tecnico mediante i rapporti già in essere ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

Sussiste evidente carenza di personale a Valmala per quanto riguarda l'ambito tecnico operativo esterno; non vi è, infatti, alcun operaio. Il Comune sovviene alle esigenze attraverso azioni contingenti di volontariato e di committenza per gli aspetti più urgenti, tuttavia anche in questo contesto l'operatività delle funzioni da parte dell'Unione servirebbe allo scopo.

Si evidenzia come l'ufficio sia allo stremo per quanto riguarda la effettiva possibilità di seguire tutte le pratiche; è vero che la sinergia con il Comune di Melle comporta benefici effetti, ma versando tale ente in analoga situazione, è difficile poter andare avanti, non potendo così assicurare il compiuto adempimento di ogni fattispecie per una effettiva circostanza di forza maggiore. La riduzione della convenzione di segreteria al 5% d'altra parte è un ulteriore elemento da tenere in considerazione.

L'esperienza tra Valmala e Melle dovrebbe terminare con il 31.12.2018, in quanto dal 1.1.2019 dovrebbe essere efficace la fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato, peraltro non possibili rispetto alle criticità finanziarie, mentre per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato e i rapporti di collaborazione, si intende assicurare la funzionalità del servizio tecnico mediante i rapporti già in essere ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004.

In definitiva:

“ ...

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) È ridefinito il fabbisogno di personale, richiamato quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 40/2011, come segue:
 - a. N. 1 istruttore amministrativo contabile a tempo pieno categoria C (posto coperto),
 - N. 1 istruttore tecnico in convenzione con altri enti categoria C ovvero istruttore direttivo tecnico categoria D, per max 4-6 ore settimanali (posto vacante: si sta ricorrendo a incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004);
 - non attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato o assunzioni rispetto alla situazione in essere, salve cause di forza maggiore, tenuto conto della criticità di spesa evidenziata, e salva la prosecuzione dell'ufficio unico in convenzione per le motivazioni e finalità di cui in premessa;
 - utilizzo lavoratori di altro ente ex art. 14 CCNL 22.1.2004 in relazione a necessità operative, eventualmente attraverso scambi di prestazioni lavorative;
 - si fanno salvi diversi provvedimenti, in relazione al grado di attuazione dell'Unione dei Comuni, in corso di formalizzazione, o a diverse ulteriori esigenze;
 - eventuali iniziative in ambito socio-lavoristico (LSU), lavoro accessorio, borse lavoro, tirocini, LPU) a scopo di tutela della gestione e del patrimonio dell'ente e per finalità sociali.

3) Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	1	43.600,00	26,55
2016	1	49.150,00	26,83
2015	1	54.100,00	37,31
2014	1	47.800,48	32,97
2013	1	44.809,89	25,95

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO STRATEGICO 1: garantire l'ordinaria gestione del servizio pur in un contesto (dettato da disposizioni nazionali) di quasi impossibile strategia politica, gestionale e operativa. Dunque: far funzionare la P.A. nonostante la P.A. e il taglio delle risorse pubbliche.

OBIETTIVO STRATEGICO 2: mobilità. territorio, ambiente: pur nelle criticità di cui all'obiettivo 1, promuovere il miglioramento della viabilità (urbana e rurale), innalzando i livelli di sicurezza, la fruibilità e vivibilità degli spazi urbani, e puntando sulla qualità ambientale. A titolo indicativo possono far parte di questo obiettivo strategico i seguenti obiettivi del piano obiettivi: programmazione investimenti di miglioramento generale della viabilità, il tutto con impatti positivi tra loro integrati (es.: una strada appena asfaltata migliora lo spazio urbano, e induce l'utente a essere più attento anche nella gestione dei rifiuti), vigilanza sull'attuazione della nuova scheda di servizi appalto rifiuti decorrente dal 1.9.2018.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: sicurezza e inclusione sociale: assicurare tutele crescenti delle fasce deboli della popolazione, attiva e non attiva, anche mediante iniziative di valorizzazione e coinvolgimento. Possono far parte di questo obiettivo strategico diversi obiettivi del piano obiettivi: dalla promozione del volontariato, LSU.

OBIETTIVO STRATEGICO 4: sviluppo e promozione.

Valmala è un Comune montano che ha tra i suoi punti di forza le eccellenze ambientali e peculiarità gastronomiche, culturali, ricreative, il patrimonio agricolo e boschivo, la presenza del Santuario diocesano della Madonna della Misericordia. Occorre valorizzare tali peculiarità attraverso sinergie con gli altri attori del territorio (Unione montana e tramite essa partner transfrontalieri, Città di Saluzzo – centro attrattore di zona, Provincia, Gal, Bacino imbrifero montano, Associazioni di categoria) in modo da creare occasioni di sostenibilità per le attività locali.

OBIETTIVO TRASVERSALE 5: anticorruzione e trasparenza.

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato in maniera significativa per quanto concerne la tematica dell'anticorruzione, stabilendo che le disposizioni relative alla trasparenza costituiscano una specifica sezione del piano anticorruzione.

Vi è inoltre l'obbligo di indicare obiettivi strategici al riguardo; non solo, ma il nuovo PNA (piano nazionale anticorruzione) ha fornito anche diverse indicazioni specifiche, per quanto concerne l'ente locale, in merito al "Governo del territorio".

In tale contesto, obiettivi strategici possono essere individuati come segue:

- misure volte a prevenire fatti lesivi per l'ente: controlli incrociati di "prima verifica" tra uffici e servizi, stante l'oggettiva impossibilità di rotazione del personale; segmentazione procedimentale per gli ambiti oggettivamente a maggior rischio; formazione "mirata" con riferimento anche alla normativa sanzionatoria relativa; sistemi di automatismo in ambiti particolari (es. nell'individuazione dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti);
- misure volte a potenziare la conoscenza dei procedimenti: obbligo di informare il cittadino utente circa lo sviluppo dell'iter procedimentale e la presumibile durata; coinvolgimento dell'organo di indirizzo nell'aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza;
- per quanto concerne l'ambito "Governo del territorio": adesione alle proposte di misura indicate nel nuovo PNA
- ulteriore collegamento performance/anticorruzione;
- a margine delle sedute di consiglio comunale, nell'ambito delle "comunicazioni del Sindaco", informative al pubblico e alla stampa circa iniziative e attività.

GLI OBIETTIVI DI CUI SOPRA VENGONO ESPOSTI IN VIA PRUDENZIALE, MA OVE VENGA ATTUATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI VALMALA NEL COMUNE DI BUSCA, L'ATTUAZIONE AVVERRÀ NECESSARIAMENTE NON DA PARTE DEL COMUNE DI VALMALA IN QUANTO NON PIU' ESISTENTE, BENSÌ DA PARTE DEL COMUNE DI BUSCA IN SINERGIA CON IL COSTITUENDO MUNICIPIO DI VALMALA.

a) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad assicurare servizi primari alla popolazione: in particolare avendo approvato il piano di autocontrollo viario a fine preventivo, è indispensabile assicurare una corretta manutenzione stradale periodica.

In tale contesto, l'Amministrazione assicura il ripristino e l'eliminazione delle criticità che ricorrono lungo le strade e piazze comunali, con la maggior parte delle risorse a disposizione.

Non rilevano al momento interventi eccedenti euro 100.000,00.

Nell'ambito dell'attuazione della fusione per incorporazione, l'Amministrazione intende valorizzare il centro servizi presso località Santuario, eventualmente mediante esternalizzazione e/o apporto di capitali privati, in occasione del rinnovo delle concessioni degli impianti sportivi in scadenza il prossimo anno.

b) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si rinvia alla relazione del segretario-nucleo di valutazione esposta in occasione della sottoposizione al Consiglio comunale della delibera di indirizzo per il procedimento referendario per la fusione per incorporazione; si rinvia altresì alle relazioni del Revisore dei conti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad evitare l'anticipazione, per evitare il blocco degli investimenti ed oneri finanziari.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono previste alienazioni, tranne l'affrancazione di lotti, in conformità alla normativa vigente, previe specifiche deliberazioni consiliari.

Il Comune da quattro anni ha attivato un proficuo e strutturato piano di valorizzazione del proprio patrimonio boschivo e pastorizio.

Ciò è avvenuto tramite il censimento e la concessione dei lotti pascolivi, con individuazione di concessionario per diversi anni, ma anche (attività in corso) mediante ricognizione usi civici, livelli, boschi, con:

- attivazione pratiche di affrancazione (già ultimata un'intera borgata), mentre per il restante territorio le pratiche sono in corso;
- elaborazione nuovo piano forestale (l'iter di approvazione si è concluso, e si è già provveduto alla individuazione dei lotti da assegnare);
- lotti boschivi (attività che verrà ora sviluppata sulla base del piano forestale approvato).

Il Comune d'altra parte non ha più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi gravati da livello trattandosi di concessioni prive di alcuna utilità pratica, mentre vi è un interesse notevole a conoscere l'entità, estensione e caratteristiche dell'uso civico, poiché da esso derivano importanti conseguenze circa la destinazione e la valorizzazione dei terreni. D'altra parte la ricognizione degli usi civici è elemento imprescindibile anche per le varianti generali al piano regolatore generale, e che comunque la valorizzazione dei beni comunali è obbligo normativo e opportunità di introito economico per gli enti locali, oltre a consentire la regolarizzazione e definizione di partite aperte, a beneficio così anche dei cittadini interessati;

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente nell'esercizio 2016 ha acquisito spazi per € 50.888,00 nell'ambito dei patti regionali di cui alla D.G.R. n. 3403 del 06/06/2016.